

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-33 [INGEGNERIA MECCANICA]

Sede di Bologna

INDICE

- ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO
- ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO
- ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
- ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE
- ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ
- ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE
- ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
- ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE
- ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE
- ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE
- ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
- ART. 12 PROVA FINALE

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di requisiti curriculari predefiniti e al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Condizione di base per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica è il possesso di Laurea/Diploma di durata almeno triennale, ovvero conseguito attraverso l'acquisizione di almeno 180 CFU, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Requisiti curriculari

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è riservata ai laureati di cui sopra che possiedono almeno uno dei requisiti indicati di seguito:

- 1. Titolo di primo livello nella classe L-9 (Ingegneria Industriale D.M. 270/04) o nella classe 10 (Ingegneria Industriale D.M. 509/99) conseguito presso l'Università di Bologna nel cui nome compaia: Ingegneria Meccanica.
- 2. Titolo di primo livello nelle classi L-07 (dell'Ingegneria Civile e Ambientale), L-08 (dell'Ingegneria dell'Informazione), L-09 (dell'Ingegneria Industriale) secondo il D.M. 270/04.
- 3. Titolo di primo livello nelle classi 8 (dell'Ingegneria Civile e Ambientale), 9 (dell'Ingegneria Industriale) e 10 (dell'Ingegneria dell'Informazione), secondo il D.M. 509/99.
- 4. Laurea Specialistica o Laurea magistrale o Laurea quinquennale nella classe Industriale giudicata idonea dal Consiglio di Corso di Studio.
- 5. Titolo universitario estero giudicato idoneo dal Consiglio di Corso di Studio.
- 6. Laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Meccanica, Gestionale, Nucleare (Tabella XXIX) conseguita presso un'Università italiana.

Le lauree erogate in Italia che ricadano in questa definizione forniscono dei curricula ritenuti comunque adeguati.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

Modalità di ammissione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario delle materie caratterizzanti dell'ingegneria meccanica, avverrà come segue:

- Per i candidati che abbiano conseguito un titolo di primo livello nella classe L-9 (Ingegneria Industriale D.M. 270/04) o nella classe 10 (Ingegneria Industriale D.M. 509/99), per i candidati che abbiano conseguito il titolo di primo livello nelle classi L-07 (dell'Ingegneria Civile e Ambientale), L-08 (dell'Ingegneria dell'Informazione) secondo il D.M. 270/04 ovvero il titolo di primo livello nelle classi 8 (dell'Ingegneria Civile e Ambientale) e 9 (dell'Ingegneria dell'informazione) secondo il D.M. 509/99 ovvero la Laurea Specialistica o Laurea magistrale o Laurea quinquennale nella classe Industriale, ovvero una laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Meccanica, Gestionale, Nucleare (Tabella XXIX), la verifica è assolta se lo studente ha acquisito almeno 5 CFU in ciascuno dei settori scientifico disciplinari (SSD) caratterizzanti per l'Ingegneria Meccanica e di seguito elencati:
 - ING-IND/08 (Macchine a Fluido)
 - ING-IND/13 (Meccanica applicata alle Macchine)
 - ING-IND/14 (Costruzione di Macchine)
 - ING-IND/15 (Disegno Meccanico)
 - ING-IND/16 (Tecnologia Meccanica)
 - ING- IND/17 (Impianti Meccanici).

Nel caso di ordinamenti di cui alla tabella XXIX (nella quale gli SSD non sono presenti) la verifica è assolta se lo studente ha superato gli esami relativi ai settori caratterizzanti dell'ingegneria meccanica.

In caso di mancato possesso dei crediti sopra indicati la Commissione accerta l'adeguatezza della preparazione tramite una prova di verifica per i settori deficitari.

Le modalità di svolgimento della prova saranno rese note annualmente tramite pubblicazione sul sito del Corso di Studio.

- Per i candidati che abbiano conseguito un titolo universitario estero giudicato idoneo dal Consiglio di Corso di Studio: la Commissione procede alla valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione attraverso l'analisi del curriculum dello studente. In caso di curriculum ritenuto non idoneo, la Commissione può procedere ad un ulteriore accertamento attraverso una prova di verifica relativa ai settori caratterizzanti dell'ingegneria meccanica ritenuti deficitari.

Le modalità di svolgimento della prova saranno rese note annualmente tramite pubblicazione sul sito del Corso di Studio.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze. Le richieste motivate, presentate entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

Art.3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e Propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Le eventuali propedeuticità sono indicate nel piano didattico allegato al presente Regolamento.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo Studente

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 12 Prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione pubblica davanti ad una Commissione di una relazione scritta, redatta dallo Studente sotto la supervisione di un Relatore.

L'elaborato di tesi consiste in una significativa attività di progettazione o di ricerca che deve evidenziare un approfondimento della materia prescelta e/o degli strumenti modellistico-sperimentali ad essa associati e che deve concludersi con una relazione scritta che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e la capacità di comunicazione. La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

Il voto di laurea magistrale è espresso in centodecimi. È previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.